



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Giurisprudenza: Una Sentenza al Mese"

A cura del Dott. **Edmondo Duraccio** con il gradito contributo del Centro Studi ANCL
"O. Baroncelli" della U.P. di Napoli e del Dott. **Francesco Duraccio**.

N.01 / Gennaio 2014(*)

LICENZIAMENTO INDIVIDUALE. ONERE DELL'IMPOSSIBILITA' DI REPECHAGE A CARICO DEL DATORE DI LAVORO. SUSSISTE. SOCIETA' COLLEGATE E MOTIVAZIONE DEL LICENZIAMENTO. DIFFERENZIAZIONE. RIFERIMENTO ALLA SITUAZIONE DI TUTTO IL GRUPPO. NECESSITA'. SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE IN FAVORE DI TUTTE LE SOCIETA' DI GRUPPO ED IMPUTAZIONE DEL RAPPORTO A TUTTE LE AZIENDE. SUSSISTE.

(Cassazione - Sezione Lavoro - n. 798 del 16 Gennaio 2014)

Il concetto di "**Gruppo**", spesso abusato anche per motivi di pubblicità, oltre ad avere una sua disciplina giuridica nell'art. 2359 c.c. può avere anche una connotazione "di fatto". Spesso, magari, alcune società, ancorchè aventi assetti societari differenti, si trovano ad avere sede legale nello stesso stabile, avere lo stesso impiegato che cura le contabilità di tutte o la medesima utenza telefonica per non parlare della prestazione dei dipendenti a beneficio, **indifferentemente**, dell'una o dell'altra.

Vediamo, *in primis*, cosa dice l'art. 2359 del codice civile in *subiecta materia*.

Sono considerate società controllate:

- 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;**
- 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;**
- 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.**

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

Orbene, pur non evidenziandosi *ope legis* un controllo o un collegamento così come nelle ipotesi di cui all'art. 2359 c.c., vi potrebbe essere una **situazione "di fatto"** che conduce agli stessi risultati.

Quale allora l'influenza sul licenziamento quando si è in presenza di società che, "di fatto" sono collegate? Se la società recedente dal rapporto di lavoro afferma come motivazione una contrazione di commesse e/o di lavoro, la stessa deve evidenziarsi nelle altre società? Ed ancora, l'onere di "repechage" può essere trasferito anche alle altre aziende?

A questi interrogativi ha risposto la **Suprema Corte di Cassazione con sentenza N. 798 del 16/1/2014.**

Questo il fatto storico!!!!

Un impiegato viene assunto da una Società nel 1988, passa nel 1996 ad altra società che, nel 2006, viene incorporata da una terza società. Viene **licenziato per giustificato motivo oggettivo** a cagione di contrazione di lavoro. Impugna il licenziamento e si rivolge al Giudice del Lavoro in composizione monocratica, richiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro, lamentando l'insussistenza della contrazione del lavoro e, *dulcis in fundo*, **l'irregolarità nell'attuazione dell'onere di "repechage" (id: possibilità di adibire il lavoratore a mansioni equivalenti) in quanto la possibilità di permanenza al lavoro avrebbe dovuto interessare anche altre aziende del "gruppo"**.

Il Tribunale respinge l'impugnativa di licenziamento sia per l'avvenuta prova della contrazione dell'attività che, in base al secondo aspetto di doglianza, per l'inesistenza di un gruppo societario. Il lavoratore ricorre in appello. La Corte distrettuale riforma la sentenza, **reintegra il dipendente nel posto di lavoro osservando che, l'onere di "repechage" del datore di lavoro doveva essere traslato in tutte le aziende che "di fatto" costituivano un gruppo, essendo emerso dall'istruttoria che il lavoratore aveva svolto le sue mansioni a beneficio di tutte le aziende che, nel complesso, facevano capo al medesimo imprenditore e che, di fatto, costituivano un "gruppo"**. Quindi, contemporaneamente, l'attività del dipendente era rivolta a soddisfare le esigenze di più di un'azienda. Tutte queste aziende avevano, inoltre, sede amministrativa nello stesso stabile e sede legale a Roma nella stessa strada e numero civico. Per di più, il numero telefonico era unico. *Ergo*, pur essendo stata ampiamente provata la contrazione di lavoro della Società presso la quale il lavoratore era inquadrato, l'onere di "repechage" avrebbe dovuto riguardare la possibilità di impiego dello stesso in tutte le altre società di questo "gruppo" di cui, di fatto, facevano parte.

La società ricorre in Cassazione.

I Giudici della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza N. 798 del 16 Gennaio 2014 hanno respinto il ricorso confermando il decisum della Corte Distrettuale.

In primis, gli Ermellini hanno ricordato come, da precedenti "principi", siano da imputare ad un unico centro di interessi i rapporti di lavoro qualora si accerti che, **tra le varie aziende via sia un collegamento economico - funzionale e che il dipendente, di fatto, sia stato al servizio delle varie aziende, pur essendo inquadrato da una sola di esse di guisa che non si sia in grado di distinguere quale parte sia stata svolta nell'interesse di un datore e quale nell'interesse degli altri**. Quindi, a giudizio della Suprema Corte di Cassazione, la pronuncia della Corte Distrettuale era immune da vizi, essendosi attenuta alle testimonianze che avevano confermato la sussistenza di un "gruppo" costituente unico centro di interessi a beneficio del quale il ricorrente aveva, **indistintamente**, prestato la sua attività in ciò evidenziandosi la loro integrazione funzionale ed economica e l'esistenza di un comune coordinamento tra le stesse.

Da qui l'invito ai Colleghi di fare molta attenzione!!!!

Raccomandiamo, vivamente, ai colleghi la possibilità di discutere le sentenze di Cassazione, di cui alla presente rubrica, con i propri praticanti.

Buon Approfondimento

Il Presidente
Edmondo Duraccio

**(*) Riproduzione e pubblicazione, anche parziale, vietata.
Riservata agli iscritti all'Albo di Napoli.
Diritti appartenenti agli autori.**